# SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

**Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura e sostituzione degli pneumatici e servizi vari accessori per i mezzi in dotazione all'Agenzia FO.RE.S.T.A.S.**

**LOTTO _____ – CIG _____**

**TRA**

l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FO.RE.S.T.A.S.), C.F./P.IVA 03669190922, con sede in Cagliari, Viale Luigi Merello n. 86, rappresentata da _____ (di seguito "Agenzia" o "Stazione appaltante");

**E**

l'operatore economico _____, C.F./P.IVA _____, con sede legale in _____, rappresentato da _____ (di seguito "Contraente" o "Aggiudicatario");

di seguito congiuntamente "le Parti".

## PREMESSO CHE

– con Determinazione _____ è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in nove lotti, avente ad oggetto la fornitura e sostituzione degli pneumatici e i servizi accessori per i mezzi dell'Agenzia, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo (art. 108, comma 3, del Codice);

– con Determinazione _____ il lotto _____ è stato aggiudicato al Contraente, con efficacia a seguito della verifica del possesso dei requisiti;

– l'Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, e disciplina i successivi contratti attuativi (Ordini di Fornitura) affidati nel periodo di vigenza;

– il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Maurizio Barneschi;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

## Art. 1 – Norme regolatrici e definizioni

**1.** Le premesse, gli atti e i documenti in esse richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**2.** Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: il Bando e il Disciplinare di gara; il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati; l'offerta economica del Contraente; il DGUE e le dichiarazioni rese in sede di gara.

**3.** L'esecuzione è regolata, oltre che dal presente contratto e dai contratti attuativi, dal D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, dalle norme in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche e dal codice civile.

**4.** Ai fini del presente contratto si intende per "Accordo Quadro" l'accordo che stabilisce le clausole relative agli Ordini di Fornitura da aggiudicare durante il periodo di vigenza; per "Ordine di Fornitura" (OdF) il singolo contratto attuativo con cui l'Agenzia affida le prestazioni applicando le condizioni economiche dell'Accordo Quadro.

**5.** In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti prodotti dall'Agenzia prevalgono sugli atti e documenti prodotti dal Contraente; il Disciplinare e il Capitolato prevalgono, per quanto di rispettiva competenza, sugli altri atti.

## Art. 2 – Oggetto

**1.** Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dell'Accordo Quadro relativo al lotto _____, avente ad oggetto la fornitura e sostituzione degli pneumatici e i servizi accessori per i mezzi in dotazione all'Agenzia, secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto.

**2.** Le prestazioni sono affidate mediante Ordini di Fornitura emessi dall'Agenzia nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, applicando gli sconti offerti in sede di gara. La conclusione dell'Accordo Quadro non genera obbligazioni di spesa e non vincola l'Agenzia a emettere Ordini di Fornitura fino a concorrenza dell'importo massimo, né attribuisce al Contraente alcun diritto di esclusiva.

## Art. 3 – Durata

**1.** L'Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, ovvero, ove disposto ai sensi di legge, dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione.

**2.** L'Accordo Quadro si conclude anticipatamente qualora, prima della scadenza, sia raggiunto il tetto massimo di spesa di cui all'art. 4. Gli Ordini di Fornitura emessi entro il periodo di vigenza sono portati a compimento nel rispetto del relativo ordinativo, senza che il Contraente possa pretendere compensi o indennizzi ulteriori.

**3.** In casi eccezionali, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, la durata può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Agenzia.

## Art. 4 – Importo massimo dell'Accordo Quadro (tetto di spesa)

**1.** L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il lotto, quale tetto di spesa non superabile, è pari a € _____ oltre IVA, oltre all'opzione del quinto d'obbligo di cui all'art. 120 del Codice, pari a € _____, per un valore stimato complessivo di € _____ oltre IVA.

**2.** Tale importo costituisce il limite massimo entro il quale possono essere emessi gli Ordini di Fornitura e non rappresenta un impegno di spesa a carico dell'Agenzia. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a € 0,00.

## Art. 5 – Modalità di conclusione dei contratti attuativi (Ordini di Fornitura)

**1.** Nel periodo di vigenza, l'Agenzia affida le singole prestazioni mediante Ordini di Fornitura emessi tramite la Piattaforma SardegnaCAT, applicando gli sconti percentuali offerti in sede di gara, senza necessità di ulteriore confronto competitivo, trattandosi di Accordo Quadro concluso con un unico operatore per lotto.

**2.** Ciascun Ordine di Fornitura indica le prestazioni richieste, i quantitativi, i tempi e il luogo di esecuzione, l'importo determinato in applicazione degli sconti offerti e il relativo CIG derivato, ove previsto. Il Contraente è obbligato ad accettare ed eseguire gli Ordini di Fornitura alle condizioni dell'Accordo Quadro.

**3.** I prezzi sono determinati applicando gli sconti offerti in sede di gara: per gli pneumatici di cui ai quadri B.l e B.p, ai listini ufficiali delle case produttrici vigenti al momento della conclusione dell'Ordine di Fornitura, sulla base degli ultimi listini aggiornati trasmessi dal Contraente e corredati della certificazione del produttore; per i servizi accessori di cui agli Allegati C.l e C.p, ai valori unitari a base d'asta ivi indicati per il lotto. Trova applicazione la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice e all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 6 – Luogo di esecuzione

**1.** Le prestazioni sono eseguite nel territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2], presso le sedi operative (officine) del Contraente ubicate nei Comuni indicati nell'Allegato B relativo al lotto, secondo quanto previsto dal Capitolato e dal Disciplinare.

### Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni e Direttore dell'Esecuzione

**1.** L'esecuzione è diretta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Agenzia, _____, coadiuvato ove previsto da uno o più Direttori Operativi. Il Contraente esegue le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto del Capitolato.

### Art. 8 – Obblighi e adempimenti a carico del Contraente

**1.** Sono a carico del Contraente, e si intendono remunerati con i corrispettivi degli Ordini di Fornitura, tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, ivi compresi il montaggio, l'equilibratura, lo smaltimento degli pneumatici esausti e i servizi accessori.

**2.** Il Contraente si obbliga a rendere disponibile e a mantenere, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, almeno una sede operativa (officina) per il lotto, nei termini di cui al Disciplinare e al Capitolato, e a manlevare l'Agenzia da ogni responsabilità verso terzi connessa all'esecuzione.

### Art. 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

**1.** Il Contraente ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro, previdenza e assicurazione, applicando il Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e di Installazione Impianti, ovvero altro contratto che garantisca le medesime tutele, ai sensi dell'art. 11 del Codice. Si applicano gli artt. 11 e 119 del Codice in materia di intervento sostitutivo e responsabilità solidale.

### Art. 10 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

**1.** Il Contraente mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003; ove il Contraente tratti dati per conto dell'Agenzia, è designato Responsabile del trattamento con separato atto.

### Art. 11 – Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

**1.** Il Contraente assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Agenzia o a terzi nell'esecuzione, tenendo indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa.

### Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**1.** Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi. Il mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto e dei singoli Ordini di Fornitura.

### Art. 13 – Garanzia definitiva

**1.** A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi dell'Accordo Quadro, il Contraente ha costituito, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 2% dell'importo del lotto aggiudicato. Per ciascun Ordine di Fornitura è costituita una garanzia definitiva pari al 10% del relativo valore, con gli incrementi di cui all'art. 117, comma 2, in caso di ribassi superiori alle soglie ivi previste; sono esonerati dalla garanzia gli Ordini di Fornitura di importo inferiore a € 20.000,00.

**2.** Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117, comma 8. In caso di inadempimento, l'Agenzia ha diritto di rivalersi sulla garanzia, che deve essere reintegrata.

### Art. 14 – Penali

**1.** In caso di ritardo o inesatta esecuzione, si applicano le penali descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, commisurate all'importo del singolo Ordine di Fornitura. L'ammontare complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo dell'Ordine di Fornitura interessato, pena la risoluzione. Le penali sono contestate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione, con assegnazione di un termine per le controdeduzioni.

### Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

**1.** Il corrispettivo di ciascun Ordine di Fornitura è liquidato previa verifica di conformità/regolare esecuzione, entro i termini di legge, mediante bonifico sul conto corrente dedicato. La fatturazione avviene in forma elettronica, con indicazione del CIG. Ai pagamenti si applica il regime dello split payment, ove ricorrano i presupposti, e la verifica della regolarità contributiva (DURC).

### Art. 16 – Recesso

**1.** L'Agenzia può recedere dall'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 123 del Codice, con preavviso di almeno quindici giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e del decimo delle prestazioni non eseguite. Resta ferma la facoltà di recesso nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di convenzioni delle centrali di committenza.

### Art. 17 – Risoluzione per inadempimento

**1.** Fermi restando i casi previsti dal Codice e dal Capitolato, l'Agenzia risolve l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei casi ivi indicati, tra cui: il superamento del 10% dell'importo per applicazione di penali; la mancata reintegrazione della garanzia; le gravi violazioni degli obblighi di tracciabilità, del CCNL e del Codice di comportamento; il mancato mantenimento della sede operativa (officina). La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la caducazione degli Ordini di Fornitura non ancora eseguiti.

### Art. 18 – Risoluzione per decadenza dei requisiti

**1.** L'Agenzia procede alla risoluzione in caso di perdita, in capo al Contraente, dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti per l'affidamento, ivi compresa l'apertura della liquidazione giudiziale, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### Art. 19 – Foro competente

**1.** Per tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto e degli Ordini di Fornitura è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.

### Art. 20 – Forma, oneri fiscali e spese contrattuali

**1.** Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del Codice. Tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ivi comprese le imposte di bollo e di registro ove dovute, sono a carico del Contraente.

### Art. 21 – Elezione di domicilio e comunicazioni

**1.** Ai fini del presente contratto il Contraente elegge domicilio digitale presso la PEC indicata in sede di gara. Tutte le comunicazioni avvengono tramite la Piattaforma SardegnaCAT o a mezzo PEC.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

| Per l'Agenzia FO.RE.S.T.A.S. | Il Contraente |
|---|---|
| _____ | _____ |